

COPIA

COMUNE DI ZENEVREDO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 28

DATA: 26/11/2009

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno **DUEMILANOVE.**- il giorno **VENTISEI.**- del mese di **NOVEMBRE.**- alle ore **21,20.**- nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria straordinaria di prima convocazione.

Su numero 13 componenti risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
GRAMEGNA PIETRO	X	
BOTTANI FABRIZIO	X	
BRICCOLA MICHELA	X	
CAZZOLA DANIELA		X
FARAVELLI ROBERTO		X
FIOCCHI CARLO	X	
GIOVANETTI SERGIO	X	
GIROMETTA NADA	X	
MAGGI LUIGI		X
MAGNINI SERGIO	X	
PIZZI ANTONIO	X	
ROSSELLA SILVANO		X
STOCCO DAVIDE		X
	N. 8	N. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa RITA CAROTENUTO

Il Presidente Signor GRAMEGNA GEOM. PIETRO – nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127- APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 12, comma 2, della Legge 15.05.1997 n° 127 ha stabilito che i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24.12.1908 n° 783 ed al Regolamento approvato con R.D. del 17.06.1909 n° 454. A tal fine la norma richiamata ha disposto, per detti Enti, di disciplinare la materia con apposito regolamento;

CONSIDERATO CHE il Comune di Zenevredo non è fornito di detto regolamento;

VISTO lo schema di regolamento (allegato A) per la disciplina delle alienazioni di beni immobili del Comune di Zenevredo, predisposto dagli uffici comunali e composto da n. 20 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE detto schema di regolamento intende assicurare adeguati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per le alienazioni del patrimonio stesso utilizzando, nel contempo, criteri che abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione stessa;

RILEVATO CHE tale regolamento disciplina in modo organico la materia di cui trattasi, prevedendo disposizioni sia in tema di attività programmatica dell'Ente (si veda l'art. 2 del regolamento che disciplina la programmazione delle alienazioni da approvarsi da parte del Consiglio – che vede così confermato il suo ruolo di indirizzo e controllo), sia di modalità procedurali per facilitare l'alienazione di immobili (si veda il ricorso alla procedura negoziata (trattativa privata);

DATO ATTO della propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 42 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, parere che viene inserito nella presente deliberazione quale parte integrante;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento comunale per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili del Comune di Zenevredo composto da n. 20 articoli, che si allega in copia alla presente deliberazione (Allegato "A") e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) di precisare che l'allegato Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa e verificata nelle forme di legge;

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile.

Allegato A) alla deliberazione del consiglio comunale n. del ²⁸ 26. 11. 2009

COMUNE DI ZENEVREDO
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Art. 1

Programmazione alienazioni

1. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune programma le alienazioni che intende avviare nel corso dell'esercizio finanziario. L'esperimento delle gare viene effettuato nell'arco dei successivi dodici mesi.
2. Tale deliberazione vale come atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ciascuno dei beni compreso nell'elenco dei beni da alienare sia accompagnato da apposita stima, ai sensi del successivo articolo.
3. In caso di modificazioni del programma delle alienazioni in corso di anno si applica quanto stabilisce il comma 4 del successivo articolo

Art. 2

Valutazione

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, mediante perizia di stima. Al fine della stima, è possibile conferire incarico a professionista esterno. L'ufficio Tecnico può stabilire di avvalersi dell'ufficio tecnico Erariale
2. Il valore stimato è la base per la successiva gara.
3. In sede di programmazione, i beni immobili da vendere possono essere valutati secondo quanto risulta dall'inventario dei beni comunali, qualora non si riesca a effettuare la valutazione ai sensi del presente articolo.
4. In tal caso ciascuna vendita deve essere preceduta da apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 42 – comma 2 – lettera l – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Responsabile

1. Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il funzionario apicale Responsabile del Servizio Territorio.
2. Il Responsabile del Procedimento cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni, a partire dall'approvazione del programma della alienazioni.
3. In particolare il Responsabile del Procedimento è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale, a partire dall'indizione della procedura di gara.
4. Sulla base delle valutazioni tecniche, istruisce le proposte di deliberazioni consiliari di cui all'art. 1

5. Il Responsabile provvede altresì a redigere il verbale di gara, ad aggiudicare definitivamente e stipulare il relativo contratto in nome e per conto del Comune

Art. 4

Provenienza dei beni

1. Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell'effettiva disponibilità del Comune, come risulta dalla conservatoria dei registri immobiliari
2. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause.

Art. 5

Formazione di gara

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. I contraenti vengono individuati mediante:
 - a) asta pubblica (procedura aperta), col sistema del massimo rialzo sul prezzo stimato dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;
 - b) trattativa privata (procedura negoziata) per i seguenti casi:
 - asta deserta, purché il prezzo e le condizioni d'asta non siano variati se non a tutto vantaggio del Comune
 - particolari e comprovati motivi d'urgenza
 - qualora, trattandosi di fondi interclusi o, comunque immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato

Art. 6

Indizione

1. La gara viene indetta con determinazione del responsabile del Servizio Territorio. Detta determinazione deve possedere i requisiti previsti dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare la determina individua il bene come previsto dal precedente articolo, approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni.
3. Qualora si proceda per trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, il provvedimento approva la lettera d'invito, contenete tutti gli elementi del bando.

Art. 7

Pubblicità

1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità alle gare, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 127/1997.
2. Le aste sono pubblicate:
 - all'Albo Pretorio, qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore a € 50.000,00;
 - all'Albo Pretorio e per estratto su un quotidiano a diffusione locale per alienazioni di valore compreso tra € 50.000,00 ed € 250.000,00;
 - all'Albo Pretorio, per estratto su un quotidiano a diffusione regionale e sul BURL per le alienazioni di beni il cui valore sia superiore a € 250.000,00;
3. Le forme di pubblicità elencate al comma precedente rappresentano il minimo richiesto, è fatto salvo comunque, a discrezione del Responsabile del Procedimento l'utilizzo di ulteriori forme di pubblicazione (siti informatici, ecc...).

Art. 8

Bando

- Il bando di gara deve contenere come requisiti minimi, i seguenti:
- i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
 - il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;

COMUNE DI ZENEVREDO
PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 26.11.2009

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame.

Zenevredo, 18/11/2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to: Diego Boiocchi

.....

IL PRESIDENTE

f.to: P. Gramegna

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Rita Carotenuto

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 9 DIC. 2009 al 24 DIC. 2009

li, - 9 DIC. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Rita Carotenuto

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Li, - 9 DIC. 2009



IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- - invita all'organo regionale di controllo il prot. Num..... ai sensi del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
- - art. 126 per obbligatorio assoggettamento per controllo preventivo di legittimità;
- - art. 127 comma 1, per richiesta da parte di un quarto/quinto dei consiglieri;
- - Ricevuta ai predetti Uffici il..... come da timbro e data;
- - E' stata dichiarata decaduta con provvedimento n..... del pervenuto il prot. num..... del Comune;
- - E' stata annullata con provvedimento n..... del pervenuto il Al prot. Num..... del Comune;
- - E' stata sospesa con ordinanza istruttoria n..... del..... pervenuta il al prot. Num..... Del Comune;
- - E' divenuta esecutiva il..... ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000:
- - art. 134 comma 1 per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo regionale di controllo, ovvero per mancato riscontro di vizi di legittimità nella seduta del..... come da apposita comunicazione pervenuta al prot. Num..... del Comune;
- - art. 133 comma 2, per decorrenza del termine di 20 giorni dalla data di audizione eventuale dei rappresentanti dell'Ente;
- - E' divenuta esecutiva il 19.12.2009 ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;
- - art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- - art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con esito favorevole del controllo preventivo di legittimità obbligatorio/eventuale.

Addi, 19.12.2009



IL SEGRETARIO COMUNALE